

Sintesi: Con la sentenza 4697/2003, il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una questione concernente l'accesso al personale appartenente alla dirigenza medica di primo e secondo livello del rapporto di lavoro a tempo parziale, cerca di fare ulteriore chiarezza in materia.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi riuniti

NRG 4138\1999, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

xxxx xxxx, non costituita;

e nei confronti di

Azienda U.S.L. di Roma A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

NRG 3967\1999, proposto dalla Azienda U.S.L. di Roma A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

ri

N. 4697/2003

Reg. Dec.

NN. 4138, 3967

Reg. Ric.

Anno 1999

rappresentato e difeso dall'avvocato xxxx xxxx, ed elettivamente domiciliato presso il servizio legale della Azienda in Roma, via Ariosto n. 9;

contro

xxxxxx xxxxxx, non costituita;

e nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro *pro tempore*, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, n. 145 del 22 gennaio 1999.

Visti i ricorsi in appello;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi l'avvocato xxxxxx e l'Avvocato dello Stato xxxx;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con autonomi gravami ritualmente notificati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - e la Azienda U.S.L. di Roma A proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio indicata in epigrafe con cui era stato riconosciuto il diritto dell'originario ricorrente – psicologo

dirigente di primo livello - a modificare il rapporto di lavoro intrattenuto con il S.S.N. da tempo pieno a tempo parziale.

Non si costituiva la parte intimata.

Con ordinanze collegiali n. 1328 e 1314 del 1999, veniva respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 10 giugno 2003.

DIRITTO

1. I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c.

2. Entrambi gli appelli sono fondati e devono essere accolti.

3. L'impugnata sentenza ha annullato: **a)** le circolari del Dipartimento della funzione pubblica nn. 3 e 6 del 1997 - nella parte in cui escludono, per il personale appartenente alla dirigenza sanitaria, l'applicazione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale introdotta dai commi 56 e seguenti dell'art. 1, l. n. 662 del 1996; **b)** il provvedimento della Azienda sanitaria appellante che ha negato, nel particolare caso di specie, la trasformazione del singolo rapporto di lavoro del dirigente sanitario.

4. La questione di diritto controversa è stata affrontata e risolta sia dalla sezione (cfr. sez. IV, 12 marzo 2001, n.1367), che dalla Corte costituzionale (cfr. 19 ottobre 2001, n. 336), in senso sfavorevole ai medici dirigenti del S.S.N.

Le stesse conclusioni devono essere estese al personale sanitario non medico ma pur sempre dirigente: **a)** perché le due categorie sono unitariamente considerate, come si vedrà meglio in seguito, dalla norma sancita dall'art.39, comma 18 *bis*. L. n. 449 del 1997; **b)** per ineludibili esigenze di coerenza organizzativa, proprie dell'intero comparto della sanità; **c)** per non alimentare esecesi foriere di disparità di trattamento fra dirigenti medici e non.

Si è così affermato da un lato, che al personale della dirigenza medica di primo e secondo livello, è precluso l'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall'art.1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996; dall'altro, che tale preclusione è costituzionalmente legittima alla luce degli artt. 3, 32 e 97 Cost.

I punti salienti del ragionamento posto a base della illustrata conclusione sono i seguenti:

a) Il rapporto di lavoro dei medici dipendenti dal S.S.N. è regolato da apposite fonti normative ispirate al disfavore verso l'esercizio dell'arte medica al di fuori del medesimo S.S.N.

Già con l'art. 4, comma 7, l. n. 412 del 1991, si introduce il principio della unicità del ruolo dirigenziale medico e del rapporto di lavoro con il servizio sanitario; tale indirizzo si è consolidato con il d.lvo. n. 229 del 1999 modificativo di una serie di norme del d.lvo n. 502 del 1992 (fra le tante si pensi alla soppressione, a far data dal 31 dicembre 2002, dei rapporti a tempo definito per i dirigenti sanitari, art. 15 *bis*,

comma 3 nel testo novellato dal d.l. n. 8 del 2002 convertito con modificazioni nella l. n. 56 del 2002; agli incentivi per l'opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo per i medici già assunti, art. 15 *quinquies*); parimenti illuminante è la norma sancita dal comma 18 *bis* dell'art. 39, l. n. 449 del 1997, introdotto dall'art. 20, l. n. 488 del 1999, secondo cui è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici.

b) La specialità della disciplina è tale che, pur potendosi sussumere nel *genus del part - time* il rapporto a tempo definito del medico pubblico, a quest'ultimo non possano estendersi automaticamente tutte le regole proprie del primo.

In tale direzione si muove espressamente l'art. 10 d.lvo n. 61 del 2000 - attuazione della direttiva 97\81\Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - che nell'estendere le disposizioni recate dal medesimo decreto ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fa salve le diverse disposizioni contrarie enumerando, fra le altre, anche quelle di cui agli art. 39, l. n.449 del 1997, e 20, l. n. 488 del 1999.

c) Tale profilo di specialità è vieppiù accentuato dopo l'inclusione dell'intera area medica nei ruoli dirigenziali della sanità (art. 15, d.lvo n. 502 del 1992), con la conseguenziale applicazione in via generale e tendenziale delle regole proprie della dirigenza statale (art.15, comma 2, d.lvo n. 502 cit.).

6. Sulla scorta delle precisate conclusioni gli appelli devono essere accolti.

Il collegio, tuttavia, ravvisando giusti motivi nella parziale novità delle questioni e nelle oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, compensa integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, li accoglie, e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2003, con la partecipazione dei signori:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gaetano Trotta | - Presidente |
| Costantino Salvatore | - Consigliere |
| Filippo Patroni Griffi | - Consigliere |
| Vito Poli Rel. Estensore | - Consigliere |
| Nicola Russo | - Consigliere |
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |

IL SEGRETARIO